

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1162

Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Comune di Andria (BT) per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità comunale denominata "Prolungamento dei tronchi idrico e fognario in estensione della rete di sottoservizi A.Q.P. presenti in via Oliver Evans" disciplinante le modalità e i tempi di concessione d'uso gratuito di una porzione, pari a 10,25 mq, della particella censita al Fg. 27 -

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela dominicale e gestione tecnica del patrimonio regionale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Il Comune di Andria, con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.02.2022, ha approvato il progetto denominato "Progetto di costruzione di un tronco fognario in gres DN 200 e di un tronco idrico DN 100 per il collegamento alle reti pubbliche di via O.Evans n. 85" ed ha dichiarato la pubblica utilità in ordine agli interventi previsti nello stesso.

Il progetto interessa, tra gli altri, una porzione del terreno censito al Catasto Terreni al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT) sul quale insiste una condotta appartenente al Demanio Acquedotto – Uso Irriguo della Regione Puglia.

Il Demanio Acquedotto – Uso irriguo della Regione Puglia, in forza della legge regionale 25/02/2010 n. 3, è gestito dall'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali (A.R.I.F.).

Il Comune di Andria, con nota del 14.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio al n. AOO_108/18/02/2022/0002824 e con successiva nota integrativa del 29.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio al n. AOO_108/29/03/2022/0004977, ha inviato gli elaborati grafici del progetto unitamente alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.02.2022 ed ha richiesto il rilascio della concessione d'uso a titolo gratuito di una porzione pari a 10,25 mq della suddetta particella censita al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT), sulla quale insiste una condotta irrigua di proprietà della Regione Puglia.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Andria ha ottenuto dall'Autorità Idrica Pugliese e dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. il nulla-osta all'esecuzione dell'intervento in questione;
- la realizzazione del tronco idrico – fognario da parte del Comune di Andria, in quanto opera di urbanizzazione primaria a scopo potabile e di igiene pubblica, riveste un'utilità sociale di livello superiore rispetto a quella attualmente esplicata dall'impianto irriguo della Regione Puglia presente sulla porzione di terreno in questione;
- la presenza dell'impianto idrico-fognario risulta compatibile con le finalità pubbliche già esplicate dall'impianto irriguo preesistente, come risulta da nulla-osta rilasciato da A.R.I.F. con nota prot. n. 25861 del 11.03.2022;
- è interesse anche della Regione Puglia favorire l'approvvigionamento idrico-potabile e l'allaccio alla rete fognaria delle abitazioni dei cittadini del Comune di Andria (BT) in quanto tali opere sono volte a soddisfare esigenze di pubblica utilità e di pubblico interesse;
- l'art. 24 comma 3 bis della Legge regionale n. 27 del 26/04/1995 "Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale", prevede che con disposizione della Giunta Regionale è consentita la costituzione di diritti reali a titolo gratuito sui beni immobili regionali a favore degli enti territoriali che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- è opportuno concedere in uso a titolo gratuito al Comune di Andria, per la durata di anni trenta, una porzione di area demaniale ad uso irriguo della sopra citata particella di terreno della superficie di 10,25 mq, per le finalità sopra esplicitate;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con nota prot. AOO_108/PROT 21/04/2022/0006160, al fine di acquisire l’approvazione della Giunta Comunale, il Servizio Amministrazione del Patrimonio ha predisposto ed inviato al Comune di Andria la bozza del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e lo stesso Comune disciplinante le modalità e i tempi di concessione d’uso gratuito del bene in questione;
- il Comune di Andria con nota inviata a mezzo PEC in data 25.05.2022, acquisita al prot. della Sezione Demanio e Patrimonio al n. AOO_108/13/06/2022/0008635, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19.05.2022 con la quale ha approvato la bozza del Protocollo d’intesa.

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della bozza di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Andria (BT), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità comunale denominata *“Prolungamento dei tronchi idrico e fognario in estensione della rete di sottoservizi A.Q.P. presenti in via Oliver Evans”*, disciplinante le modalità e i tempi di concessione d’uso gratuito di una porzione, pari a 10,25 mq, della particella censita al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT), appartenente al Demanio Acquedotto – Uso Irriguo della Regione Puglia.

VISTI:

- l’art. 24 comma 3 bis della Legge regionale n. 27 del 26/04/1995;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la bozza di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Andria (BT), disciplinante le modalità e i tempi di concessione d’uso gratuito di una porzione, pari a 10,25 mq, della particella censita al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT), appartenente al Demanio Acquedotto – Uso Irriguo della Regione Puglia, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità comunale denominata *“Prolungamento dei tronchi idrico e fognario in estensione della rete di sottoservizi A.Q.P. presenti in via Oliver Evans”*;
3. di concedere in uso gratuito al Comune di Andria (BT) una porzione, pari a 10,25 mq, della particella

consita al Catasto Terreni dello stesso Comune al Fg. 27 - P.IIa n. 979, per la durata di anni trenta a decorrere dalla sottoscrizione del sopra citato protocollo d'intesa;

4. di *delegare* l'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il Comune di Andria;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, al Comune di Andria (BT) e all'A.R.I.F.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile della P.O. "Tutela dominicale e gestione tecnica del patrimonio regionale"
(Michele Fazio)

La Dirigente del "Servizio Amministrazione del Patrimonio"
(Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio"
(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ~~ravvisa~~/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE del Dipartimento "Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture"
(Angelosante Albanese)

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare la bozza di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Andria (BT), disciplinante le modalità e i tempi di concessione d'uso gratuito di una porzione, pari a 10,25 mq, della particella censita al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT), appartenente al Demanio Acquedotto – Uso Irriguo della Regione Puglia, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità comunale denominata “Prolungamento dei tronchi idrico e fognario in estensione della rete di sottoservizi A.Q.P. presenti in via Oliver Evans”;
3. di concedere in uso gratuito al Comune di Andria (BT) una porzione, pari a 10,25 mq, della particella censita al Catasto Terreni dello stesso Comune al Fg. 27 - P.IIa n. 979, per la durata di anni trenta a decorrere dalla sottoscrizione del sopra citato protocollo d'intesa;
4. di delegare l'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il Comune di Andria;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, al Comune di Andria (BT) e all'A.R.I.F.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**



Città di Andria

BOZZA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Regione Puglia, di seguito denominata Regione, C.F. 80017210727, con sede in Bari
al Lungomare N. Sauro n. 33 rappresentata in questo atto da

.....

e

Comune di Andria, di seguito denominato Comune, C.F. 81001210723, con sede in
Andria (BT) alla P.zza Umberto I, rappresentato in questo atto da

.....

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ COMUNALE
DENOMINATA "PROLUNGAMENTO DEI TRONCHI IDRICO E FOGNARIO IN
ESTENSIONE DELLA RETE DI SOTTOSERVIZI A.Q.P. PRESENTI IN VIA OLIVER
EVANS".**

PREMESSO CHE:

- il Comune di Andria, con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.02.2022, ha approvato il progetto denominato *"Progetto di costruzione di un tronco fognario in gres DN 200 e di un tronco idrico DN 100 per il collegamento alle reti pubbliche di via O.Evans n. 85"* dichiarando la pubblica utilità in ordine agli interventi previsti nello stesso;
- il progetto interessa, tra gli altri, una porzione del terreno censito al Catasto

	Terreni al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT) sul quale insiste una	
	condotta appartenente al Demanio Acquedotto – Uso Irriguo della Regione	
	Puglia;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il Demanio Acquedotto – Uso irriguo, in forza della legge regionale 25/02/2010 n. 3, è gestito dall’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.); ▪ il Comune di Andria, con nota del 14.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio al n. AOO_108/18/02/2022/0002824, e con successiva nota integrativa del 29.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio al n. AOO_108/29/03/2022/0004977, ha inviato gli elaborati grafici del progetto unitamente alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.02.2022 ed ha richiesto l’uso gratuito di una porzione pari a 10,25 mq della suddetta particella censita al Fg. 27 - P.IIa n. 979 del Comune di Andria (BT), interferente con la condotta irrigua di proprietà della Regione Puglia; 	
	CONSIDERATO CHE:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il Comune di Andria ha ottenuto dall’Autorità Idrica Pugliese e dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. i nulla-osta all’esecuzione dell’intervento in questione; ▪ la realizzazione del tronco idrico – fognario da parte del Comune di Andria, in quanto opera di urbanizzazione primaria a scopo potabile e di igiene pubblica, riveste un’utilità sociale di livello superiore rispetto a quella attualmente esplicata dall’impianto irriguo della Regione Puglia presente sulla porzione di terreno in questione; ▪ la presenza dell’impianto idrico-fognario risulta compatibile con le finalità pubbliche già esplicate dall’impianto irriguo preesistente, come risulta da nulla-osta rilasciato da A.R.I.F. con nota prot. n. 25861 del 11.03.2022; ▪ è interesse anche della Regione Puglia favorire l’approvvigionamento idrico 	
	2	


	potabile e allaccio alla rete fognaria delle abitazioni dei cittadini del Comune di	
	Andria (BT) in quanto tali opere sono volte a soddisfare esigenze di pubblica	
	utilità e di pubblico interesse;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'art. 24 comma 3 bis della Legge regionale n. 27 del 26/04/1995 <i>"Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale"</i>, prevede, tra 	
	l'altro, che con disposizione della Giunta Regionale è consentita la costituzione	
	di diritti reali a titolo gratuito sui beni immobili regionali a favore degli enti	
	territoriali che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o	
	di pubblico interesse;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è possibile concedere in uso a titolo gratuito al Comune di Andria, per la durata 	
	di anni trenta, una porzione di area demaniale ad uso irriguo della sopra citata	
	particella di terreno della superficie di mq. 10,25, per le finalità sopra esplicitate.	
	Tutto quanto premesso tra le parti,	
	SI STABILISCE QUANTO SEGUE:	
	Art. 1	
	Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.	
	Art. 2	
	La Regione Puglia e il Comune di Andria collaboreranno per garantire ad una parte	
	della comunità andriese il servizio primario di fornitura idrico-potabile e allaccio	
	fognario, ritenuto indispensabile da entrambe le amministrazioni.	
	A tal fine, la Regione Puglia concede in uso a titolo gratuito al Comune di Andria, ai	
	sensi dell'art. 24 comma 3 bis della Legge regionale n. 27 del 26/04/1995, una	
	porzione di area demaniale ad uso irriguo della superficie di mq. 10,25, censita al	
	Catasto Terreni al Fg. 27 - P.IIa n. 979 (parte) del Comune di Andria (BT), individuata	
	nella planimetria catastale allegata alla presente sotto la lettera "A".	
	3	

	L'uso è consentito per la realizzazione di un tronco fognario in gres DN 200 e di un tronco idrico DN 100 per il collegamento alle reti pubbliche di via O.Evans n. 85.	
	Art. 3	
	Il Comune si impegna ad esercitare direttamente l'uso, non potendo cederlo ad altri, né in tutto né in parte, senza aver inoltrato preventiva richiesta alla Regione ed averne avuta autorizzazione.	
	Art. 4	
	La durata della concessione d'uso gratuito è stabilita in anni 30 (trenta) a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa.	
	Scaduto il termine, questo si intende cessato di pieno diritto, senza che occorra speciale diffida o messa in mora e senza che da parte del Comune si possano invocare, usi o consuetudini per continuare nel godimento dell'uso, pretese di qualunque genere.	
	Resta salva la facoltà di entrambe le parti di formale disdetta da comunicare con lettera raccomandata e/o a mezzo pec almeno sei mesi prima della scadenza.	
	La restituzione della proprietà concessa in uso dovrà farsi comunque constare mediante apposito dettagliato verbale descrittivo da redigersi in contraddittorio tra Comune e Regione.	
	Art. 5	
	Il bene è concesso in uso a titolo gratuito nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.	
	Il Comune si impegna ad acquisire le prescritte autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni, necessarie per l'espletamento dell'attività per cui il bene viene concesso, obbligandosi a sottostare ed a conformarsi a tutte le vigenti disposizioni in materia di edilizia, di pubblica sicurezza, di igiene etc., sollevando la Regione, in	
	4	



	ogni caso, da qualsiasi responsabilità.	
	Il Comune, inoltre, si obbliga al rispetto delle prescrizioni e delle modalità tutte	
	stabilite dalle autorizzazioni/pareri rilasciate dagli Organi/Autorità competenti,	
	notificati allo stesso Comune o agli atti della Sezione Demanio e Patrimonio della	
	Regione Puglia.	
	L'omessa ottemperanza agli impegni assunti comporta la risoluzione del protocollo	
	d'intesa, senza nulla a pretendere da parte del Comune per le spese ed i costi	
	sostenuti.	
	Art. 6	
	Il Comune si impegna a realizzare a propria cura e spese tutti gli interventi di	
	manutenzione del bene, compresa la messa a norma.	
	Sono a carico del Comune tutti gli oneri accessori di qualsiasi natura, gravanti sul	
	bene.	
	Art. 7	
	Le migliorie realizzate non danno luogo ad alcun diritto di indennizzo o risarcimento	
	in favore del Comune. Al termine della concessione d'uso o nei casi di revoca o di	
	decadenza, il Comune deve, a propria cura e spese, rimettere e riconsegnare il bene	
	al pristino stato, salvo che a seguito di sua domanda, la Regione non ritenga di	
	esonerare il Comune da detto adempimento, nel qual caso le opere realizzate	
	restano di proprietà della Regione ed il Comune non ha diritto ad alcuna indennità	
	di sorta.	
	Art. 8	
	Il Comune è custode delle aree concesse in uso e su di esse è tenuta a vigilare,	
	anche in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale di tutela	
	dell'ambiente e del paesaggio.	
	5	

	Il Comune è tenuto a consentire l'accesso al bene da parte di funzionari regionali e tecnici dell'A.R.I.F., per gli accertamenti e controlli che si ritenessero opportuni, previo preavviso da parte della Regione e alla presenza del personale del Comune.	
	Art. 9	
	Il Comune si obbliga a risarcire la Regione ed i terzi da eventuali danni arrecati alle cose e alle persone per effetto ed in dipendenza della presente concessione d'uso gratuito e restano a carico dello stesso eventuali danni derivanti dalle installazioni che devono realizzarsi a sue spese e dalla relativa manutenzione.	
	Art.10	
	Il Comune è responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto.	
	Art. 11	
	La concessione d'uso è revocabile in ogni tempo dalla Regione Puglia, ogni qualvolta ciò sia richiesto da interesse pubblico di livello superiore rispetto a quello per cui viene concesso o nel caso in cui non sia garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato. Nessun risarcimento è dovuto in caso di revoca.	
	Art. 12	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del DPR 131/1986; è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.	
	Art. 13	
	Le Parti concordano altresì di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione di quanto qui si approva. Nel caso in cui	

Progetto di costruzione di un tronco fognario in gres DN200 e di un tronco idrico in ghisa DN100 per il collegamento alle reti pubbliche del fabbricato di Via Oliver Evans n.85.
Scala 1:500



Porzione della p.lla 979 interessata dall'attraversamento è pari a:
m (2,05 x 5,00) = mq 10,25



Trani, 28.03.2022